



## Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Visto** il decreto di nomina del Segretariato Regionale per le Marche Dott.ssa Maria Rita Palumbo Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29/03/2024 n. 715 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2024 n. 1317;

**Vista** la nota della Conferenza Episcopale Marchigiana prot. 70 del 2/11/2023 (acquisita al protocollo d'Ufficio con prot. n. 3760 del 2/11/2023) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'immobile denominato "**Edificio di civile abitazione (ex casa colonica)**" sito a Poggio San Marcello (AN) in **Contrada Sant'Antonio, 14** di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 5513 del 09/05/2024, (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 1493 del 13/05/2024), dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico del bene in esame proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di **non interesse culturale** ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice dei Beni Culturali, con la seguente motivazione: "*Edificio di civile abitazione (ex casa colonica) dotato di due accessori (fienile e pollaio) e di corte comune. Il fabbricato principale è distribuito su due piani, ha struttura portante in muratura in laterizi e pietra, manto di copertura in coppi, solai in legno, travi, filetti e pianelle. Gli infissi sono in legno. Il piano primo è residenziale, le pavimentazioni sono in parte in piastrelle di monocottura, in parte in graniglia di marmo; il piano terra è adibito a servizi (stalle, magazzini e garage) con pavimentazione in mattoni e battuto di cemento. Non è presente alcun elemento decorativo. Il pollaio ha struttura portante in laterizio e manto di copertura in coppi, mentre il fienile è costituito da una struttura in pali di cemento e metallo con copertura in lamiera metalliche. L'edificio e i suoi accessori si presentano in uno stato di pessima conservazione e di degrado e sono privi di particolari caratteri architettonici tipologici o storico artistici di rilievo da giustificare la tutela diretta. L'immobile non è soggetto a tutela paesaggistica, ma nel PRG Comunale è identificata come Sottozona E2*



## Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

*e in base all'art. 36 delle N.T.A. – sono consentiti gli usi agricoli nel rispetto delle prescrizioni di salvaguardia relative agli ambiti di tutela individuati negli elaborati grafici. L'edificazione è normata dalla Legge Regionale 13/90 e succ. modifiche ed integrazioni. Per gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente devono essere rispettate le categorie di intervento stabilite a seguito del censimento dei fabbricati rurali e le indicazioni generali previste nei successivi articoli[...]”;*

**Visto** il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino in cui si rileva che l'immobile non presenta interesse archeologico con la seguente motivazione: *“Non risultano segnalazioni e/o provvedimenti nelle immediate vicinanze. Si rammenta, in ogni caso, che in caso di rinvenimenti archeologici, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a questo Ufficio, ogni eventuale lavoro in corso dovrà essere sospeso e le modalità di prosecuzione concordate con la scrivente Soprintendenza”;*

**Visto** il verbale della riunione del 15/05/2024 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all'unanimità ha approvato la proposta di verifica di **non interesse culturale** della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

### **Ritenuto che l'immobile:**

Denominazione	<b>Edificio di civile abitazione (ex casa colonica)</b>
Comune	<b>POGGIO SAN MARCELLO</b>
Provincia	<b>AN</b>
Località	
Nome strada/n. civico	<b>Contrada Sant'Antonio, 14</b>
Distinto al (C.T.)	<b>Foglio 8 (C.F.) part. 301 subb. 1bcnc-2-3-4</b>
Confinanti con	<b>Foglio 8 (C.F.) partt. 292, 295, 298.</b>

**non presenta interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso

### **DELIBERA**

**Art. 1** L'immobile denominato **“Edificio di civile abitazione (ex casa colonica)”** sito a Poggio San Marcello (AN), come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** e pertanto non rientra tra i beni di cui dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

**Art. 2** Il bene in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni del Titolo Primo della Parte Seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite negli immobili in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali eventualmente conservati negli immobili sopracitati, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato Codice dei Beni Culturali e, per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21;

**Art. 3** Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene.



*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

***Dott.ssa Maria Rita Palumbo***